



PSR
2007 - 2013

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali



Gruppo di Azione Locale "Montagna Leader"

**PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
Asse IV Leader**

**Piano di sviluppo locale 2007-2013
del Gruppo di azione locale MONTAGNA LEADER**

**MISURA 413
Azione 3 "Servizi e attività ricreative e culturali"
Intervento 2 " Realizzazione di un centro informativo per il volo libero"**

**BANDO PER REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI UN
CENTRO INFORMATIVO
PER IL VOLO LIBERO**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL con Deliberazione n. 1 del 9 febbraio 2012.

Maniago, 9 febbraio 2012

**Il Presidente
Franco Protti**

INDICE

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto e finalità	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 - Area di intervento	3
Art. 4 - Soggetti beneficiari	3
CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE	3
Art. 5 - Requisiti di ammissibilità	3
Art. 6 - Interventi finanziabili	4
Art. 7 -Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili	4
Art. 8 -Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi	5
CAPO III – RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO	6
Art. 9 – Risorse finanziarie disponibili	6
Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto	6
CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO	6
Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione	7
Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni	8
Art. 13 – Concessione del contributo	8
Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento)	8
Art. 15 - Inizio e conclusione degli interventi	9
Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione	9
Art. 17 – Varianti	11
CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI	11
Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità	11
Art. 19 – Controlli	13
CAPO VI – RIDUZIONI e REVOCHE DELL'AIUTO.	13
Art. 20 – Riduzioni dell'aiuto	13
Art. 21 – Decadenza, revoche e annullamento	13
Art. 22 – Controversie	13
Art. 23 – Rinvio a norme e disposizioni amministrative	13
Art. 24 - Trattamento dei dati personali	14
Art. 25 – Informazioni	14
Elenco allegati	14

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina l'accesso agli aiuti previsti dalla misura 413 "Qualità della vita e diversificazione" del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013 (PSR 2007-2013), Azione 3 "Servizi e attività ricreative e culturali", con riferimento all'Intervento 2 "Realizzazione, di un centro informativo per il volo libero", previsto dal Piano di sviluppo locale del Gruppo di Azione Locale (GAL) Montagna Leader, approvato con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM del 10 luglio 2009 (pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2009) e cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dallo Stato italiano e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. L'aiuto è finalizzato a sostenere l'attuazione di un progetto volto alla realizzazione, valorizzazione e qualificazione di un centro di riferimento per i fruitori e gli sportivi delle aree di volo e parapendio, nell'ambito di interventi volti a:
 - a) realizzare servizi e strutture che accrescano la qualità della vita dei residenti e nel contempo, offrano opportunità di fruizione turistica agli esterni ;
 - b) potenziare in chiave turistica il settore delle attività sportive e ricreative da praticare in ambiente;
 - c) potenziare la capacità attrattiva delle singole strutture di volo esistenti, dotando il territorio di un centro servizi ed informazione specializzato, in grado di coordinare l'offerta sportiva e turistica.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si adottano le seguenti definizioni:
 - a) associazione: ente senza finalità di lucro costituito da un insieme di persone fisiche o giuridiche (gli associati) legate dal perseguimento di uno scopo comune, che non esercita un'attività di impresa;
 - b) creazione, ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture: interventi edilizi compresi nelle definizioni di "nuova costruzione", "ampliamento", "ristrutturazione edilizia", "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria" e "restauro e risanamento conservativo", "edilizia libera" di cui all'art. 4 della L.R. 11.11.2009, n. 19".

Art. 3 - Area di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono localizzati nel territorio dei Comuni del GAL:
 - a) Area Rurale C (PSR 2007-2013 allegato 1): Arba, Aviano, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Travesio, Vajont;
 - b) Area Rurale D (PSR 2007-2013 allegato 1): Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio.

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. Beneficiari dell'aiuto per la realizzazione del centro di riferimento per i fruitori e gli sportivi che frequentano le aree di volo e parapendio sono esclusivamente:
 - a) enti locali dell'area di intervento di cui all'articolo 3;
 - b) associazioni aventi sede legale e/o operativa nei comuni elencati al precedente articolo 3 che non forniscano nell'ambito delle loro attività, servizi a pagamento.

CAPO II –CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità

1. I singoli interventi devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) formali :
 - a.1) legittimazione del proponente;

- a.2) rispetto dei termini di presentazione della domanda;
- a.3) correttezza e completezza formale della domanda come indicato nel successivo art. 11;
- a.4) localizzazione dell'intervento in uno dei Comuni di cui all'art. 3 del presente bando.
- b) generali :
 - b.1) coerenza dell'intervento con riferimento ad oggetto e finalità del bando, nonché alle tipologie di spesa ammissibili;
 - b.2) divieto di cumulo dell'aiuto richiesto con ogni altro tipo di agevolazione pubblica concessa o ricevuta per la stessa spesa;
 - b.3) destinazione dei beni oggetto di contributo ad attività di interesse collettivo e pubblica fruibilità;
 - b.4) disponibilità dei beni oggetto di intervento. La disponibilità deve derivare dalla proprietà o da altro diritto reale o da una concessione o da altro idoneo titolo giuridico che consenta la realizzazione degli interventi previsti, deve sussistere all'atto della presentazione della domanda e permanere ininterrottamente in capo al medesimo soggetto, a decorrere dalla data di decisione individuale di finanziamento, per la durata di 5 anni;
 - b.5) importo della spesa relativa alla creazione, ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture non superiore a 100.000,00 euro.
- 2. Non sono ricevibili le domande palesemente carenti di uno dei requisiti di ammissibilità rilevabili senza necessità di specifica istruttoria:
 - a) mancata sottoscrizione della domanda di aiuto di cui all'art. 11 o mancata autenticazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 della firma posta in calce alla domanda;
 - b) presentazione della domanda fuori termine, iniziale o finale, di cui all'art. 11, comma 2;
 - c) localizzazione dell'intervento in un comune non compreso nell'area di intervento di cui all'art. 3.

Art. 6 - Interventi finanziabili

- 1. Verrà finanziato un unico progetto.
- 2. Sono ammessi a finanziamento gli interventi che, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, sono diretti:
 - a) alla creazione, valorizzazione e manutenzione straordinaria di un centro servizi ed informazione specializzato, in grado di coordinare l'offerta sportiva e turistica nel settore del volo libero e del parapendio;
 - b) supporto ai turisti e ai praticanti sportivi alla fruizione dei luoghi deputati all'attività sportiva
 - c) alla fornitura e dotazione strumentale del centro affinché vengano garantiti adeguati standard tecnologici e gestionali;
 - d) al completamento delle aree interessate con apposita cartellonistica informativa.
- 3. Gli interventi ammissibili rispettano:
 - a) le tipologie di spesa ammissibile di cui al successivo articolo 7;
 - b) la normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Art. 7 -Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili

- 1. Ai fini della determinazione dell'aiuto e nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 e n. 65/2011 del 27 gennaio 2011 sono ammissibili le sotto elencate tipologie di spesa:
 - a) lavori di cui all'art. 2, comma 1, lett. b)(nel limite di 100.000,00 euro);
 - b) acquisto di attrezzature, compresa l'acquisizione di hardware e software, e arredi;
 - c) messa in rete e promozione congiunta dell'offerta ricreativa e culturale, nonché degli eventi che vi trovano ospitalità;
 - d) noleggio di strutture e attrezzature per l'organizzazione di eventi promozionali;
 - e) acquisizione di servizi per l'organizzazione e l'attuazione di eventi promozionali;
 - f) acquisizione di servizi di consulenza specialistica relativa alla progettazione e organizzazione dell'offerta ricreativa. Le spese per investimenti immateriali connesse ad investimenti materiali possono essere giudicate ammissibili se direttamente legate a questi ultimi. In questo caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento previsto,

- g) spese generali, comprensive delle spese tecniche, fino alla misura del 12% dell'importo dell'investimento cui sono funzionali, ai sensi dell'art. 55, paragrafo 1 lett. c) del Regolamento (CE) n.1974/2006;
 - h) IVA: esclusivamente nel caso di IVA non recuperabile in quanto realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi dai soggetti non passivi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come previsto dall'articolo 71, paragrafo 3, lett. a) del regolamento (CE) n. 1698/2005.
2. Non sono ammissibili:
 - a) lavori eseguiti con apporto di lavoro proprio (lavori in economia);
 - b) acquisto di attrezzature e materiale usati;
 - c) acquisto di materiale di facile consumo;
 - d) acquisti documentati da fatture di importo inferiore a € 100,00;
 - e) IVA, per le spese sostenute dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 3, lett. a) del regolamento (CE) n. 1698/2005.
 3. Le spese devono riferirsi agli investimenti esclusivamente destinati alla realizzazione del centro informativo per il volo libero.
 4. Sono riconosciute ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto e nel rispetto del principio dell'effetto incentivante così come definito all'articolo 34 del regolamento regionale emanato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
 5. Sono ammissibili solo le spese regolarmente quietanzate, dimostrate con giustificativi intestati al beneficiario ed effettuate con le modalità di pagamento di cui all'art. 16 del presente bando. Il pagamento in contanti non è riconosciuto e comporta la non ammissibilità della spesa.
 6. Per la valutazione dell'ammissibilità della spesa si applicano, per quanto non specificato nel presente bando, le norme comunitarie, nazionali e regionali di cui al successivo articolo 23 del bando stesso.

Art. 8 -Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi

1. Le domande di aiuto in possesso dei requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del bando, sono valutate, ai fini della formazione della graduatoria, applicando i criteri seguenti:

Criteri di selezione		Punteggio
Coinvolgimento delle strutture ricettive come da relazione descrittiva dell'intervento (Allegato A), documentato ai sensi dell'articolo 11, comma 8	Più di 4 strutture	5
	Da 2 a 4 strutture	2
	1 struttura	1
Coinvolgimento delle associazioni sportive come da relazione descrittiva dell'intervento (Allegato A), documentato ai sensi dell'articolo 11, comma 8	Più di 3 associazioni	3
	Da 2 a 3 associazioni	2
	1 associazione	1
Numero di giornate/anno di utilizzo del sito di lancio documentabili con certificati di presenza di scuole di volo	Maggiore o uguale a 30	3
	Minore di 30	1
Connessione con altri siti destinati all'attività di volo libero come da relazione descrittiva dell'intervento (Allegato A), documentato ai sensi dell'articolo 11, comma 8	Rete con strutture dedicate al prodotto "volo" in provincia di Pordenone	3
	Rete con strutture dedicate al prodotto "volo" in ambito regionale	2
Capacità di integrazione e grado di coinvolgimento all'interno della programmazione turistica dell'area Leader come da relazione descrittiva dell'intervento (Allegato A).	Sito di lancio già individuato da almeno uno studio di marketing territoriale relativo all'area Leader	5
	Richiedente socio del Consorzio turistico della montagna pordenonese (Piancavallo e Dolomiti Friulane)	3
	Partecipazione del richiedente ad eventi promozionali realizzati da enti territoriali, negli ultimi 3 anni	1

Incremento all'occupazione locale come da relazione descrittiva dell'intervento (Allegato A).	Assunzione a tempo indeterminato di unità lavorative (punteggio assegnato per ogni unità lavorativa)	10
Investimento nelle aree maggiormente svantaggiate del territorio	Struttura ricettiva localizzata in comuni montani di fascia C (classificazione di fascia montana secondo la deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000): Andreis, Aviano (solo per i centri abitati di Busa di Villotta e Collalto), Barcis, Caneva (solo per il centro abitato di La Crosetta), Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio.	3
	Struttura ricettiva localizzata in comuni montani di fascia B (classificazione di fascia montana secondo la deliberazione della Giunta regionale 3303/2000): Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo (solo per il centro abitato di Mezzomonte), Travesio.	2
	Struttura ricettiva localizzata in comuni montani di fascia A (classificazione di fascia montana secondo la deliberazione della Giunta regionale): Arba, Aviano, Budoia, Caneva, Maniago, Montereale Valcellina, Polcenigo, Sequals, Vajont.	1

2. A parità di punteggio si applicheranno nell'ordine i seguenti criteri di priorità:
- la domanda di aiuto relativa a progetto riguardante un sito esistente;
 - la domanda di aiuto che ottiene il punteggio maggiore per i criteri "Coinvolgimento delle strutture ricettive" e "Coinvolgimento delle associazioni sportive", sommando i punti attribuiti per ognuno;
 - localizzazione dell'intervento su territorio compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco o di una riserva naturale regionale (L.R. 42 del 30.09.96 art.33).

CAPO III –RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO

Art. 9 – Risorse finanziarie disponibili

3. Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per il presente bando ammontano a euro 90.000,00 e sono così ripartite:

RISORSE DISPONIBILI		
FEASR	COFINANZIAMENTO NAZIONALE	TOTALE
€ 39.600,00	€ 50.400,00	€ 90.000,00

Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto

- L'aiuto si configura come contributo in conto capitale, nella misura del 75% della spesa ritenuta ammissibile.
- Ai sensi di quanto previsto dal PSR 2007-2013, la quota di investimento che rimane a carico del beneficiario è coperta da risorse proprie o da trasferimenti senza vincolo alcuno di destinazione.

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione

1. Ai sensi degli art. 3, comma 1, lett. bb) e 17 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, coloro che intendono accedere all'aiuto previsto dal presente bando sono tenuti a costituire il fascicolo aziendale presso uno dei soggetti abilitati: centro di assistenza agricola (CAA) o sportello regionale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), organismo pagatore del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013. La costituzione del fascicolo aziendale è condizione necessaria per la compilazione della domanda di aiuto.
2. La domanda di aiuto, indirizzata al GAL, è compilata e rilasciata in via informatica presso i centri di assistenza agricola (CAA) o altri soggetti abilitati a tale funzione, utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di AgEA, secondo le modalità ivi predisposte entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La domanda cartacea, stampata e sottoscritta dal beneficiario, e corredata della documentazione, sarà consegnata in originale (bollato ai sensi di legge) entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza di cui sopra, al seguente indirizzo del GAL: Montagna Leader S.c.a.r.l. – Via Venezia 18/a – 33085 Maniago PN (art. 13 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011).
3. La domanda cartacea è presentata a mano presso la sede del GAL, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, oppure spedita a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di spedizione postale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della L.R. 7/2000, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga agli uffici del GAL entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
4. Le domande cartacee presentate oltre il suddetto termine o pervenute a mezzo posta dopo il termine di quindici giorni e le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, non saranno considerate ammissibili.
5. Il plico contenente la domanda di aiuto e la relativa documentazione allegata deve riportare all'esterno, oltre ai dati identificativi del mittente, la dicitura: "PSL 2007-2013 del GAL Montagna Leader, Misura 413, Azione 3 "Servizi e attività ricreative e culturali", Intervento 2 "Bando per la realizzazione di un progetto volto alla realizzazione di un centro informativo per il volo libero".
6. Alla domanda di aiuto, devono essere allegati, pena la non ammissibilità della domanda, i documenti di seguito specificati:
 - a) copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente per l'autenticità della firma, ai sensi degli artt. 21 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) per gli enti locali, copia autentica della delibera di autorizzazione a presentare domanda di aiuto; per le associazioni, estratto o copia autentica dell'atto di autorizzazione all'assunzione della spesa e alla presentazione della domanda di aiuto deliberata dal competente organo statutario, prodotta ai sensi del D.P.Reg. 445/2000;
 - c) per le associazioni, copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, e successive variazioni;
 - d) copia della documentazione comprovante la proprietà dell'immobile e dell'area di intervento o il titolo di disponibilità degli stessi ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b4);
 - e) in caso di immobile non di proprietà del beneficiario, assenso da parte del proprietario medesimo alla esecuzione dei lavori;
 - f) relazione descrittiva dell'intervento, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato A) contenente anche le informazioni necessarie all'attribuzione del punteggi di cui all'art. 8;
 - g) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante l'idoneità dell'immobile e delle strutture rispetto all'attività sportiva per la quale viene presentata domanda di aiuto, anche con riferimento alla normativa vigente in materia;
 - h) per i lavori di cui all'art. 7, comma 1, lett. a): il progetto, corredato della documentazione attestante il possesso dei requisiti e delle prescritte autorizzazioni amministrative per l'avvio dei lavori edilizi - se del caso -, della descrizione dello stato di fatto con relativa documentazione fotografica e della perizia asseverata prevista dall'art. 21, comma 1 lett.b), del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, e riferita ai lavori od opere ammissibili e rispetto alla tipologia di intervento prevista dagli articoli 2 e 7 del presente bando. La perizia, inoltre, attesta il rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, con riferimento alla situazione di fatto e alle modifiche previste con i lavori di cui al progetto, e descrive le migliorie apportate (Allegato B);

- i) per arredi e attrezzature: tre preventivi forniti da ditte diverse e dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato in cui, sulla base di parametri tecnico – economici, viene motivata la scelta del bene, secondo quanto previsto dall'art. 21 comma 1, lett. a) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n.040/Pres. del 2011 (Allegato B).
- 7. In caso di ammissione a finanziamento e prima della decisione individuale di finanziamento, la documentazione di cui al comma 6, lettere c) e d, è acquisita dal GAL in copia autentica prodotta ai sensi del D.P.Reg. 445/2000.
- 8. Al fine dell'attribuzione dei punteggi vengono inoltre richiesti i seguenti documenti:
 - a) lettere di adesione al progetto sottoscritte dal legale rappresentante delle strutture ricettive del territorio, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato C);
 - b) lettere di adesione al progetto sottoscritte dal legale rappresentante delle associazioni sportive operanti sul territorio, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato D);
 - c) documentazione attestante il numero di giornate/anno di utilizzo del sito di lancio;
 - d) lettere di adesione al progetto sottoscritte dai gestori di altri siti di volo libero redatte secondo lo schema di cui all'Allegato E).
- 9. La mancanza della documentazione di cui al comma 8 determina la mancata attribuzione dei relativi punteggi.
- 10. I requisiti e i fatti valutabili ai fini dell'attribuzione dei punteggi devono sussistere alla data del rilascio della domanda di aiuto compilata tramite SIAN, ove non diversamente stabilito dal presente bando.

Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni

- 1. La graduatoria delle domande di aiuto ammissibili e l'elenco delle domande non ricevibili e non ammissibili, con l'indicazione delle motivazioni di esclusione, sono approvati dal Consiglio di amministrazione del GAL entro il termine di 120 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto di cui all'art. 11. Il termine suddetto è interrotto nel caso di richiesta ai richiedenti di ulteriore documentazione e riprende a decorrere dal giorno in cui il GAL riceve la documentazione integrativa richiesta.
- 2. In caso di domanda non ricevibile o non ammissibile, il GAL ne dà comunicazione agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formulando le motivazioni e fissando in minimo 10 giorni il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
- 3. La graduatoria e l'elenco di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi del D.P.Reg.n.040/Pres. del 2011.
- 4. Ai richiedenti non finanziati per carenza di risorse o per inammissibilità della domanda viene data comunicazione personale a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13 – Concessione del contributo

- 1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria da parte del Consiglio di Amministrazione del GAL, ai beneficiari viene data comunicazione dell'ammissione a finanziamento con decisione individuale di concessione, recapitata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La decisione individuale indica i le spese ammissibili e l'importo dell'aiuto, le prescrizioni e i termini per l'avvio e la conclusione dell'intervento, nonché le informazioni e prescrizioni di cui all'art.32 del regolamento approvato con D.P.Reg. n.040/2011.
- 2. L'aiuto si intende accettato se il beneficiario non comunica per mezzo di lettera raccomandata la rinuncia allo stesso entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della decisione individuale di cui al comma 1.

Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento)

- 1. All'erogazione dell'aiuto provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), organismo pagatore del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013.
- 2. L'erogazione dell'aiuto a favore del beneficiario avviene con pagamenti effettuati a titolo di anticipazione, acconti (pagamenti intermedi) e saldo mediante accreditamento al conto corrente intestato al beneficiario:
 - a) anticipazione: erogabile nella misura massima del 50% dell'aiuto pubblico riferibile alla spesa per investimenti, con presentazione di una garanzia fideiussoria a favore dell'organismo pagatore di importo pari al 110% dell'anticipazione stessa, nel caso di associazioni, o, nel caso di enti locali, con

- presentazione della dichiarazione richiesta da AGEA e prodotta attraverso il portale SIAN e conforme, nel suo contenuto, a quanto prescritto dall'Art.56 paragrafo 2, secondo capoverso del Reg. (CE) 1974/2006 della Commissione;
- b) acconti (pagamenti intermedi): nella misura massima del 80% dell'aiuto. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.reg. n.040/Pres. del 2011, possono essere erogati 2 (due) acconti, rispettivamente al raggiungimento del 50% e dell'80% del costo totale ammissibile, deducendo comunque dall'acconto l'importo di anticipazione precedentemente erogato;
 - c) saldo: erogabile a conclusione dell'intervento.
- 3. Ai fini dell'erogazione dell'aiuto, il beneficiario presenta domanda di pagamento compilata e rilasciata in via informatica utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), in analogia alla procedura prevista per la domanda di aiuto. Le domande di anticipazione, acconto e saldo, stampate e sottoscritte, devono essere presentate al GAL entro 15 giorni dalla data del rilascio.
 - 4. Alla domanda di pagamento è allegata la documentazione necessaria per la liquidazione degli importi richiesti:
 - a) anticipazione: la fideiussione o la dichiarazione di cui al comma 2, lett. a);
 - b) acconti e saldo: rendicontazione di cui al successivo art. 16.
 - 5. La liquidazione degli acconti e del saldo presuppone l'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori e delle forniture.
 - 6. Lo svincolo della fideiussione viene disposto con la liquidazione dell'acconto o del saldo.

Art. 15 - Inizio e conclusione degli interventi

- 1. Il beneficiario dà inizio agli interventi finanziati dopo la presentazione della domanda di aiuto.
- 2. La conclusione delle operazioni coincide con la presentazione della domanda di pagamento del saldo, accompagnata dalla rendicontazione finale della spesa sostenuta, che deve avvenire entro il 31.12.2013, come indicato nella decisione individuale di finanziamento, fatta salva la possibilità da parte del beneficiario di chiedere, in forma scritta e con motivazione, una proroga per causa a lui non imputabile. Il GAL fissa il nuovo termine, tenuto conto anche delle scadenze amministrative e dei termini connessi al buon fine dell'utilizzo dei fondi assegnati al GAL per l'attuazione del PSL.
- 3. La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL prima della scadenza del termine sopra indicato per la conclusione delle operazioni. Spese effettuate dopo tale termine, in assenza della richiesta o in assenza dell'approvazione della richiesta da parte del GAL, non sono riconosciute ammissibili a finanziamento.
- 4. La conclusione delle operazioni di cui al comma 2 presuppone l'effettivo avvio dell'attività di apertura al pubblico del centro per il volo libero.

Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione

- 1. Sono riconosciute come ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario, al quale deve pertanto essere intestata tutta la documentazione di spesa.
- 2. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, il pagamento della spesa sostenuta dal beneficiario è documentato esclusivamente mediante le seguenti modalità di pagamento:
 - a) bonifico bancario;
 - b) ricevuta bancaria;
 - c) bollettino postale;
 - d) vaglia postale;
 - e) assegno circolare o bancario non trasferibili.
- 3. Nel caso di assegno, sia circolare che bancario, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente intestato al beneficiario, mediante copia dell'estratto conto.
- 4. Il pagamento in contanti non è riconosciuto.
- 5. Ai fini del riconoscimento delle spese, il beneficiario produce rendicontazione mediante documentazione di spesa *in originale* (fatture e documentazione di pari valore probatorio, corredate della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento) riferita alle operazioni ammesse a finanziamento. Sulle fatture e sulle altre pezze giustificative equipollenti dal punto di vista della dimostrazione e pertinenza della spesa, il GAL

appone timbratura e sigla con l'indicazione della fonte di finanziamento, al fine di impedire che la stessa documentazione sia utilizzata per la richiesta di ulteriori contributi.

6. Le fatture e la documentazione di pari valore probatorio devono essere interamente ed esclusivamente riferite all'intervento ammesso a finanziamento e la spesa rendicontata deve riguardare tutta la spesa ammissibile, sia per la parte coperta dal contributo pubblico sia per la parte a carico del beneficiario stesso. La documentazione di spesa non deve pertanto contenere voci di spesa estranee alla domanda di aiuto e al relativo intervento e la descrizione dei beni in fattura ne deve consentire la precisa e inequivocabile identificazione fisica. A quest'ultimo fine si richiede che in fattura vengano indicati gli elementi identificativi dei lavori e dei beni ricorrendo anche a indicazione del modello, del numero di serie, al numero di matricola, ovvero altro elemento univocamente identificativo.
7. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n.040/2011, la domanda di acconto è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
 - a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
 - b) copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture secondo le modalità di cui al comma 2;
 - c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente, sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi di pagamento. Le fatture sono raggruppate nell'elenco secondo le seguenti categorie di costo: i) opere edili (lavori), ii) arredi, attrezzature, iii) promozione, iv) noleggio strutture e attrezzature e v) servizi;
 - d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
 - f) per le opere edili, perizia asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, redatta sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. 040/Pres. del 2011 e in coerenza con la documentazione di cui alla lettera g, comma 6 Art. 11 del presente Bando;
 - g) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.
8. Ai sensi dell'art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la domanda di saldo è accompagnata dalla seguente documentazione, a rendicontazione della spesa sostenuta:
 - a) documenti di spesa di cui al precedente comma 7, lettere a), b), c) – fatture, pagamenti elenco;
 - b) per le opere edili:
 - b.1) perizia asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato composta da:
 1. computo metrico analitico finale redatto sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e con l'evidenza, per ogni voce di spesa, del riferimento alle relative fatture;
 2. riepilogo delle fatture con l'indicazione dell'importo rendicontabile, ripartite tra le seguenti categorie: opere edili, impianti e spese generali; certificazioni di qualità; servizi di consulenza; materiali promozionali;
 3. descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 4. dichiarazione di conformità alla disciplina urbanistica ed alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;
 5. dichiarazione attestante l'avvenuto espletamento di tutte le procedure per l'ottenimento del certificato di agibilità, se previsto dalla normativa vigente.
 - b.2) copia del progetto delle eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
 - b.3) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
 - b.4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e

- nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
- c) per l'acquisto di arredi e attrezzature:
 - c.1) copia della dichiarazione di conformità alla normativa vigente, se prevista dalla normativa medesima;
 - c.2) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 - c.3) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
 - c.4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato;
 - d) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.
9. Con riferimento all'art. 15, comma 4, del presente bando, alla rendicontazione finale, presentata a conclusione dell'intervento e a supporto della domanda di pagamento di saldo, è allegata copia della documentazione attinente l'attività di apertura al pubblico del centro per il volo.

Art. 17 – Varianti

1. L'intervento della domanda di aiuto ammessa a finanziamento deve essere realizzato come da descrizione contenuta nella documentazione presentata a corredo della domanda di aiuto.
2. Varianti all'intervento possono essere richieste in via preventiva ed eseguite solo dopo la relativa autorizzazione da parte del GAL. Non sono assolutamente ammesse varianti che, incidendo sugli elementi valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio di graduatoria, comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento, ai sensi dell'art. 35, comma 5, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
3. Non sono tuttavia soggette ad autorizzazione preventiva da parte del GAL le varianti non sostanziali, come definite dall'art. 35, comma 6, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, consistenti in:
 - a) particolari soluzioni tecniche esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una diminuzione del costo totale ammesso inferiore al 20 (venti) per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione finanziata;
 - b) acquisto di arredi ed attrezzature di marca diversa o con caratteristiche tecniche e funzionali superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;
 - c) variazione dei prezzi di mercato;
 - d) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione finanziata;
 - e) utilizzo dell'economie di cui alla lettera d) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria delle domanda di aiuto.
4. Delle varianti di cui al comma 3 il beneficiario dà motivazione in sede di rendicontazione, secondo quanto specificato nella decisione individuale di finanziamento, e le stesse sono approvate dal GAL a consuntivo.
5. La richiesta di variante di cui al comma 2 è corredata della documentazione prevista per la domanda di aiuto, limitatamente all'oggetto della variante.
6. La variante non comporta aumento del costo totale ammesso a finanziamento e pertanto non comporta incremento del contributo.

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità

1. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli obblighi previsti dagli artt. 48, 49 e 51 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011:
 - a) Impegni essenziali:
 - a.1) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;

- a.2) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte;
- a.3) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto in tema di varianti;
- a.4) mantenere, fino alla liquidazione finale dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
- a.5) conservare la destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto per il periodo di 5 anni dalla data della decisione individuale di finanziamento e non cedere i suddetti beni per lo stesso periodo;
- a.6) nel caso di assegnazione di punteggio per "Incremento dell'occupazione", i nuovi posti di lavoro devono essere mantenuti per almeno due anni a decorrere dalla data di conclusione dell'intervento finanziato;
- a.7) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
- a.8) consentire in ogni momento e senza restrizioni al GAL e gli organi incaricati dei controlli l'accesso presso il beneficiario o ai beni oggetto di finanziamento;
- a.9) In caso di beneficiari pubblici, rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti di opere e fornire di beni e servizi.
- b) Impegni accessori:
 - b.1) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, fatte salve le varianti di cui all'art. 17 del bando;
 - b.2) rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;
 - b.3) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli interventi previsti nell'operazione finanziata;
 - b.4) Per gli interventi che comportano un costo totale ammesso superiore a euro 50.000,00, affiggere una targa informativa recante:
 - 1. la descrizione dell'intervento;
 - 2. la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 - 3. la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali";
 - 4. il logo di Leader conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4.2 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 - 5. il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - 6. l'emblema della Repubblica italiana.
 - 7. Le informazioni di cui ai numeri da 2 a 4 occupano almeno il 25 % dello spazio della targa.
- 2. Il beneficiario, o suo rappresentate, è obbligato a comunicare al GAL, nel termine prescritto di dieci giorni, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali previste dall'articolo 47, comma 1, del regolamento (CE) 1974/2006.
- 3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'atto di liquidazione del saldo del finanziamento, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del vincolo di destinazione. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
- 4. Il beneficiario, ai fini dei controlli delle autorità e degli uffici preposti, è altresì tenuto a conservare per un periodo corrispondente alla durata degli obblighi assunti tutta la documentazione relativa all'intervento in un separato dossier, ai sensi dell'art. 75, paragrafo 1, lett. c) punto i), del regolamento (CE) n.1698/2005. La documentazione, in originale o copia conforme, riguarda tutte le fasi di attuazione e finanziamento, nonché gli obblighi e impegni del beneficiario per il periodo successivo al saldo dell'aiuto, erogato a conclusione dell'intervento.
- 5. Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini informativi, pagine web, materiale multimediale e simili) concernenti l'intervento cofinanziato devono riportare le informazioni previste dall'Allegato VI del Reg. CE 1974/2006, utilizzando i loghi della "Guida d'uso dei marchi e dei loghi del Servizio di Sviluppo Rurale" dell'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

6. I beneficiari hanno l'obbligo di trasmettere al GAL la bozza di tutto il materiale informativo, promozionale e pubblicitario che si intende realizzare nell'ambito dell'operazione finanziata al fine di una verifica di conformità alle disposizioni comunitarie.

Art. 19 – Controlli

1. Sull'intervento oggetto della domanda di aiuto sono previsti i controlli amministrativi previsti dal regolamento (CE) n. 65/2011, dalla normativa in materia di frodi e irregolarità nell'utilizzo dei fondi comunitari e dalla normativa nazionale, statale e regionale, che disciplina singoli aspetti dell'attività interessata dall'aiuto.
2. Ai sensi dell'art. 21, comma 2 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, ai fini del controllo della perizia asseverata di cui agli articoli 11, comma 6, lett. h) del presente bando, è sorteggiato annualmente un campione di domande rappresentativo, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di gestione.
3. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 65/2011, le modifiche di errori palesi possono essere riconosciute anche in fase di controllo, oltre che in qualsiasi momento da parte dei soggetti competenti dopo la presentazione della domanda di aiuto, della domanda di pagamento e di altra dichiarazione.

CAPO VI – RIDUZIONI e REVOCHE DELL'AIUTO.

Art. 20 – Riduzioni dell'aiuto

1. Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 65/2011, qualora la somma richiesta dal beneficiario con la domanda di pagamento superi i oltre il 3%, l'importo erogabile in base all'esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata (importo domanda di pagamento), a quest'ultimo importo erogabile si applica una riduzione pari alla differenza tra la somma richiesta e l'importo erogabile. Tale riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario sia in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche in esito ai controlli in loco ed ex post previsti dagli articoli 25 e 29 del regolamento (CE) n.65/2011.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori di cui all'art. 18 comma 1, lettera b) del presente bando, si applicano le riduzioni per inadempimenti definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1995 dell'8 ottobre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009, n. 30125.

Art. 21 – Decadenza, revoche e annullamento

1. Costituiscono cause di decadenza, revoca o annullamento dell'aiuto concesso – secondo i casi - con conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute:
 - a) rinuncia da parte del beneficiario;
 - b) mancata realizzazione dell'intervento;
 - c) mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del presente bando.
2. Agli importi richiesti in restituzione ai sensi del comma 1, si applicano gli interessi legali.

Art. 22 – Controversie

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando e dei conseguenti atti connessi all'esecuzione e controllo dell'operazione finanziata, è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" del 27 febbraio 2007, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23 – Rinvio a norme e disposizioni amministrative

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, trovano applicazione il Programma regionale di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le norme recate da:
 - a) regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - b) regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - c) regolamento (CE) n. 65/2001 della Commissione del 27 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno della sviluppo rurale;
 - d) legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), e successive modifiche e integrazioni;
 - e) legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni e integrazioni;
 - f) decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres.: "Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";
 - g) "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
 nonché le norme e i principi regolanti le specifiche attività interessate dal bando.
1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
3. Il conferimento dei dati personali di cui ai commi 1 e 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.
4. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.
5. Titolari del trattamento sono il GAL e, con riferimento alle operazioni effettuate tramite il portale SIAN, l'AgEA.

Art. 25 – Pubblicazione del bando e informazioni

1. Informazioni sul presente bando sono fornite dal GAL Montagna Leader.
2. Il bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e resi disponibili sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it) e sul sito internet del GAL (www.montagnaleader.org).
3. Informazioni sul Programma regionale di sviluppo rurale sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Elenco allegati

- Allegato A): modello di relazione descrittiva dell'intervento di cui all'art. 11, comma 6, lett. f);
- Allegato B): modello perizia asseverata relativa ai lavori + dichiarazione scelta preventivi di cui all'art. 11, comma 6 lett. h) e i);
- Allegato C): modello di lettera di adesione di cui all'art. 11, comma 8, lett. a);

- Allegato D): modello di lettera di adesione di cui all'art. 11, comma 8, lett. b);
- Allegato E): modello di lettera di adesione di cui all'art. 11, comma 8, lett. d).